

(2002/C 134 E/183)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3030/01
di Francesco Musotto (PPE-DE) alla Commissione

(30 ottobre 2001)

Oggetto: Tutela della lingua siciliana

Il ddl 3366 del Senato della Repubblica italiana del 26 novembre 1999 che prescrive le norme di tutela per «la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelli parlanti il francese, il franco provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo» è divenuto legge dello Stato (n. 482 del 15.12.99).

Così la legge fornisce ai movimenti per la conservazione delle minoranze «storiche» (quelle cioè che da molto tempo si concepiscono come tali) strumenti in grado di migliorare la loro situazione. In particolare, sono previsti 2 miliardi di lire all'anno per «progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta», 9 800 000 000 di lire all'anno per le amministrazioni pubbliche che vogliono provvedere a creare le condizioni perché le rispettive comunità possano usare una delle lingue ammesse a tutela, e 8 700 000 000 lire all'anno per le «spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge».

Si chiede pertanto alla Commissione di intervenire nell'ambito della tutela di tutte le minoranze linguistiche operandosi per includere nella legge italiana anche la lingua siciliana, tenuto conto della popolazione dell'isola esistente in tutti i continenti e dell'importanza delle tradizioni socio-culturali della Sicilia.

Risposta del Commissario Reding a nome della Commissione

(19 dicembre 2001)

Qualsiasi azione dell'Unione volta a sostenere la diversità culturale e linguistica dell'Unione è disciplinata essenzialmente dall'articolo 151 (ex articolo 128) del trattato CE, il quale stabilisce che «la Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.» Esso contiene la seguente limitazione: «L'azione della Comunità è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi.»

La Commissione non può quindi adottare provvedimenti nei confronti di uno Stato membro per ottenere una modifica della legislazione nazionale riguardante il trattamento delle minoranze linguistiche, salvo nei casi in cui si possa sostenere che tale legislazione viola i principi fondamentali di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri in conformità all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

Alla Commissione non è pervenuta alcuna informazione che indichi che il decreto n. 3366 del Senato della Repubblica Italiana del 26 novembre 1999 costituisce una violazione di questo genere.